

IL CODICE DEI CONTRATTI

TORINO 6 NOVEMBRE 2019

Avv. CARLO MERANI



AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI

Quando si parla di affidamento di servizi pubblici bisogna avere a riferimento tre diverse fonti normative:

1) II <u>d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti</u> <u>pubblici</u> (recepimento direttive UE 2014/23/24/25)



- 2) La legge 7 agosto 2015 n. 124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle PA) + decreti attuativi, tra cui il d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
 - 3) Le leggi di settore (ambiente, trasporti, acqua ecc.)



In realtà avrebbe dovuto esserci, in attuazione dell'art. 19 della legge n. 124/2014 («riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale»), un decreto attuativo specifico in materia di servizi pubblici, che però sino ad oggi non è stato emanato (sebbene ne sia stato predisposto il testo)



Dall'insieme dei testi normativi sopra richiamati e dall'interpretazione giurisprudenziale può dirsi che i modelli di gestione dei servizi pubblici sono tre:

- 1) <u>affidamento al mercato</u> = gare di appalto o di concessione a imprese private
- 2) <u>partenariato pubblico-privato</u> = società mista pubblico privato
 - 3) affidamento a società in house



1) Affidamento al mercato

appalto o concessione a imprese private mediante procedure di gara regolamentate dal d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), da disposizioni di attuazione (Linee Guida ANAC + regolamento) e da discipline di settore



2) Partenariato pubblico-privato

società mista pubblico-privato: art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 (+ art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 – Codice contratti pubblici)

Scelta del partner: cd. gara «a doppio oggetto» (scelta del socio + affidamento del servizio)



3) Affidamento a società in house

Riconosciuto dalla giurisprudenza e oggi anche dalla normativa:

- Direttive UE 2014/23/24/25
- Art. 5 d.lgs. n. 50/2016 (Codice contratti pubblici)
 - Art 16 d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico società a partecipazione pubblica)



Caratteristiche dell'in house

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 2 e 16 del d.lgs. 175/2016 individuano

tre condizioni



1) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata



- 2) 80%del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci
 - 3) assenza di soci privati (tranne nei casi prescritti dalla legge)



La legge (sia d.lgs. n. 50/2016 che d.lgs. n. 175/2016) riconosce possibilità di «controllo analogo congiunto» («la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi» = pluralità di soci)



Disciplina specifica del controllo analogo congiunto: art. 5 d.lgs. n. 50/2016 3 condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;



b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti



Tipologie di in house ammessi

1) cd. «in house a cascata o indiretto»:
quando il controllo analogo è esercitato
da una persona giuridica diversa, a sua
volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione aggiudicatrice



2) cd. «in house verticale invertito»: quando una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice, aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante 3) cd. «in house orizzontale»: quando una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice, aggiudica un appalto a un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice



Dove trova la sua regolamentazione il controllo analogo? Art. 16, comma 2, d.lgs. 175/2016: 1) statuto; 2) atto costitutivo; 3) patti parasociali

Nel controllo analogo congiunto non è ipotizzabile ricondurre i vincoli dell'organo sociale alla subordinazione gerarchica (è necessario contemperare principio di concorrenza con quello di libera amministrazione)



Altri due requisiti

 80%del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci: cosa si intende (stessi soci gare con altre amministrazioni, privati?)
 NB: consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società



Altri due requisiti (segue)

 no presenza di privati: tranne nei casi prescritti dalla legge: prescritti va interpretato come imposti o consentiti dalla legge? Due diverse possibili interpretazioni



L'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 ha aggiunto due previsioni

- 1) Istituzione elenco ANAC della amministrazioni aggiudicatrici *in house*
- 2) Verifica di congruità economica degli affidamenti



Linee guida ANAC n. 7

Indicazioni utili per identificare in concreto la presenza dei requisiti dell'*in house* ad esempio:

- controllo ex ante
- controllo contestuale
- controllo ex post Sono indicazioni utili anche per redazione patti parasociali e statuto



Verifica di congruità economica

«i fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo



.... all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»



Aspetti critici della valutazione di congruità economica richiesta art. 192

Singole amministrazioni hanno adottato atti attuativi di tale previsioni (ad es. Giunta Regionale Piemonte 16 febbraio 2018, n. 2-6472 relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a.)

Corte dei conti, Sez. Giuris., 21/3/2018 n. 2



Il controllo analogo congiunto dell'*in house* è differente dal controllo congiunto nelle società con pluralità di soci pubblici che non operano *in house*

Perché importante? distinzione tra «società a controllo pubblico» o «a partecipazione pubblica» (diversità di regolamentazione)

Su controllo congiunto art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del d.lgs. n. 175/2016



art. 2, comma 1, lettera b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo



art. 2, comma 1, lettera m)

«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)



Diverse interpretazioni

- 1) Ministero Economia: lettera b) ma anche comportamenti concludenti
 - 2) <u>Corte dei conti sezioni regionali di controllo</u> (Liguria, Piemonte): sufficiente somma delle partecipazioni pubbliche
 - 3) Corte Conti Sezione delle Autonomie (11/2019): sufficiente somma delle partecipazioni pubbliche tranne dimostrazione che soci privati possono condizionare vita società



- 4) Consiglio di Stato (n. 578/2019) e Corte dei Conti Sezione giurisdizionale (nn. 16 e 25/2019): è necessaria previsione statutaria o patti parasociali (in assenza non può dirsi che la somma delle partecipazioni determini controllo)
- 5) ANAC (n. 859/2019): sufficiente somma delle partecipazioni pubbliche tranne prova in senso contrario



I controlli sulle partecipate (breve cenno)

Art. 6 del d.lgs. n. 175/2016
Art. 147-quater d.lgs. n. 267/2000 (controlli sulle società partecipate non quotate)
Art. 239 d.lgs. n. 267/2000 (funzioni organo di revisione: collaborazione + vigilanza e controllo [anche sui rapporti con organismi partecipati])



Grazie per l'attenzione

Avv. CARLO MERANI